

CONVENZIONE

TRA

CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche con sede e domicilio fiscale in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, codice fiscale n. 80054330586, in persona del legale rappresentante Prof.ssa Maria Chiara Carozza

e

ENEA – Agenzia per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile con sede e domicilio fiscale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76, codice fiscale n. 01320740580 in persona del legale rappresentante Ing. Gilberto Dialuce

e

OGS – Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale con sede e domicilio fiscale in Sgonico (TS), Borgo Grotta Gigante 42/c, codice fiscale n. 00055590327, in persona del legale rappresentante Prof. Nicola Casagli

Di seguito definite "le Parti" o "Soggetti attuatori".

VISTI:

- **Vista** la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- **Visto** il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il riordino degli enti di ricerca;
- **Visto** il d.lgs. n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
- **Visto** il Trattato sull'Antartide, adottato a Washington il 1° dicembre 1959 ed in particolare la legge 29 novembre 1980, n. 963, con la quale è stata data attuazione al predetto Trattato;
- **Visto** il Protocollo sulla protezione ambientale relativo al Trattato sull’Antartide, concluso a Madrid reso esecutivo con legge 15 febbraio 1995 n.54;
- **Visto** IL D.M. 10 ottobre 1985, così come modificato dal D.M. 20 maggio 1988, relativo all’approvazione del regolamento del personale impegnato nelle attività in territorio antartico;
- **Visto** il Decreto Interministeriale del 20 luglio 2022 n. 170 recante le modalità per l’approvazione e per l’aggiornamento del Piano nazionale di ricerche in Antartide, i soggetti attuatori e i meccanismi di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche interessate;

- **Visto** che il CNR, in base al suo Statuto, è un ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;
- **Visto** che Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale ed internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
- **Visto** il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca n. 368 del 12 aprile 2021 con cui la prof.ssa Maria Chiara Carrozza è stata nominata, a decorrere dalla data del richiamato decreto e per la durata di un quadriennio, presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- **Visto** l'art. 37 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, come novellato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221, che istituisce l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), nonché l'art. 2, comma 6, del D. L. 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, in Legge 22 aprile 2021, n. 55, che pone l'ENEA sotto la vigilanza del Ministero della Transizione Ecologica;
- **Visto** il decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 7 settembre 2022 con cui l'ingegnere Gilberto Dialuce è stato nominato Presidente dell'Agenzia ENEA a decorrere dalla data del citato Decreto e fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica;
- **Visto** il decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 282 del 19 luglio 2022 concernente lo svolgimento delle funzioni e dei compiti dell'ENEA e che al punto 4.3 lettera l) prevede la continuazione dell'impegno dell'Agenzia all'interno del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide;
- **Visto** l'articolo 2, comma 2 dello statuto dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale (OGS), nella parte in cui viene previsto che OGS conduce ricerca "attuata attraverso attività sperimentale, osservativa e di modellazione numerica di processi naturali (attuali e passati) ed antropici considerando strategica la ricerca nel Mediterraneo e nelle aree polari";
- **Visto** il comma 649 della Legge 205/2017 laddove riportato che "in coerenza con gli obiettivi del Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2015-2020 e del Programma nazionale di ricerche in Antartide, nonché' allo scopo di sostenere la ricerca italiana nelle aree polari, è assegnato all'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale un finanziamento, per l'anno 2018, di 12 milioni di euro per l'acquisto di una nave quale infrastruttura di ricerca scientifica e di supporto alla base antartica";
- **Visto** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1197 del 30 dicembre 2019, con cui il prof. Nicola Casagli è stato nominato Presidente dell'Istituto

Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) a decorrere dalla data del citato Decreto, per un quadriennio

PREMESSO CHE:

le Parti, che collaborano nell'ambito del Programma Nazionale Italiano di Ricerche in Antartide, nel seguito PNRA, fin dai primi anni, pur con ruoli e funzioni che nel tempo sono stati in parte modificati da successivi interventi ministeriali, sottoscrivono la presente Convenzione, alla luce di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Interministeriale n. 170 del 20 luglio 2022, al fine di individuare le procedure che consentano di attuare, nel rispetto delle specifiche funzioni ad essi attribuiti dal citato decreto, il PNRA.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO

1. Con la presente Convenzione le parti, in qualità di soggetti attuatori del PNRA, definiscono nel dettaglio i compiti a loro rispettivamente attribuiti dal Decreto interministeriale n. 170 del 2022, al fine di raggiungere, in modo efficiente e attraverso uno spirito di piena e ampia collaborazione tra loro, gli obiettivi assegnati.

ART. 2 - DURATA

1. La presente Convenzione ha durata decennale a decorrere dalla data di adozione del decreto Interministeriale previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto n. 170 del 20 luglio 2022.

2. La Convenzione potrà essere aggiornata annualmente con le medesime modalità previste per la sua adozione dall'art. 6 del decreto n. 170 del 20 luglio 2022. Le Parti si impegnano a procedere, di intesa tra loro, alla revisione della convenzione, qualora, durante il periodo di efficacia, si manifesti l'esigenza di adeguarne il contenuto a disposizioni normative di carattere innovativo o integrativo ovvero di migliorarne gli aspetti organizzativi e gestionali, anche in relazione a situazioni o circostanze intervenute successivamente alla stipula.

3. Nelle more della pubblicazione del decreto di cui al comma 1, le parti si impegnano a rispettare le prescrizioni contenute nella Convenzione sin dalla sottoscrizione della medesima convenzione da parte dei rispettivi rappresentanti legali.

ART. 3 – DEFINIZIONI

1. Ai fini della presente Convenzione si intende per:

- a) soggetti attuatori o parti: sono i soggetti indicati dall'articolo 6 comma 1 del decreto n. 170 del 2022, ovvero il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale (OGS);
- b) MUR: il Ministero dell'Università e della Ricerca;
- c) PNRA: il Programma Nazionale di Ricerche in Antartide, che ha il compito di promuovere e supportare la ricerca nazionale in Antartide, garantendo il mantenimento di adeguate infrastrutture per la ricerca (in Antartide e in Italia) e il finanziamento di attività selezionate attraverso bandi competitivi;
- d) CSNA: la Commissione Scientifica Nazionale per l'Antartide, insediata presso il Ministero dell'Università e della Ricerca;
- e) AEA: le azioni esecutive annuali che, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del decreto n. 170 del 2022 "individuano e specificano le attività di ricerca scientifica e tecnologica da svolgere in Antartide e in Italia, i supporti tecnico-logistici disponibili e necessari per l'attuazione del PNRA, le risorse umane e finanziarie occorrenti, con la puntuale indicazione delle spese, dei tempi e dei modi attuativi indicati in appositi cronoprogramma delle attività";
- f) COMNAP: il Consiglio dei gestori dei programmi antartici nazionali fondato nel 1988;
- g) Nave Laura Bassi: la Nave rompighiaccio, di proprietà dell'OGS, che può operare nei mari polari, sia in Antartide sia in Artico;
- h) Stazione Mario Zucchelli: la Stazione (74°42' S, 164°07' E) situata ad una quota di 15 m sul Mare di Ross, nell'area denominata Baia Terra Nova;
- i) Stazione Concordia: la Stazione italo-francese situata nel sito di Dome C (75°06' S, 123°21' E);
- j) Regolamento del personale: nelle more della sua modifica, si intende il Regolamento del personale impegnato nelle attività in territorio antartico, previsto dal D.M. 10 ottobre 1985, così come modificato dal D.M. 20 maggio 1988;
- k) MNA: il Museo Nazionale dell'Antartide Felice Ippolito, previsto dalla legge n. 380 del 27 novembre 1991 ed istituito concretamente con il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, il 2 maggio 1996;
- l) Trattato Antartico: il Trattato firmato a Washington il 1° dicembre 1959 che regola la presenza sul continente dei Paesi interessati, ponendo i principi guida per la gestione delle attività sul continente;

ART. 4 - COMPITI DEI SOGGETTI ATTUATORI

1. Sulla base di quanto stabilito dall'art. 7 del decreto n. 170 del 2022, nel presente articolo vengono riportati e concordati i compiti attribuiti a ciascuna delle Parti in qualità di "soggetto attuatore".

2. Ciascun soggetto attuatore ha la facoltà di richiedere, periodicamente, la convocazione di riunioni tra le Parti, al fine di garantire il migliore svolgimento di tutte le attività che, per loro stessa natura, richiedono una inevitabile sinergia tra tutti i soggetti attuatori.

3. Ciascun soggetto attuatore mette a disposizione del PNRA una propria specifica struttura organizzativa.

4. Fermo restando che tutti i soggetti attuatori concorrono alla tutela dell'immagine del PNRA, il CNR svolge un ruolo di coordinamento, ricevendo le segnalazioni in merito ad eventuali azioni lesive dell'immagine del PNRA.

5. Il CNR assolve i compiti prevista dall'all'art. 7 comma 2 del decreto n. 170 del 2022 come anche indicato dallo stesso Decreto all'art. 7 nel comma 1, a tal scopo il CNR provvederà a costituire, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Convenzione, una propria struttura dedicata, denominata PolarHub. Pertanto il CNR:

- a) assicura la messa in atto di tutte le azioni necessarie a implementare i progetti approvati nei bandi pubblici del MUR e le attività di ricerca, in particolare si impegna a: 1) predisporre e sottoscrivere i contratti entro 3 mesi dalla conclusione dell'iter ministeriale previsto per l'approvazione e rimodulazione dei progetti; 2) procedere ad assegnare i finanziamenti; 3) gestire le fasi di rendicontazione economica e scientifica da parte dei diversi soggetti coinvolti;
- b) assicura il coordinamento scientifico delle attività, delle strutture e delle unità di ricerca, anche con l'ausilio del proprio personale allo scopo individuato;
- c) assicura la raccolta dei risultati e dei dati scientifici, d'intesa con il Ministero e la CSNA;
- d) contribuisce, in sinergia con gli altri soggetti attuatori, a fornire ogni elemento utile a definire le azioni esecutive annuali (AEA) nella parte relativa alle attività scientifiche, assicurando un loro ottimale inserimento nella programmazione operativa;
- e) promuove, in concorso con gli altri soggetti attuatori, nonché con gli altri soggetti rilevanti, in aggiunta alle attività di comunicazione istituzionale di cui all'articolo 7 lettera f) del decreto, ulteriori specifiche azioni di divulgazione dei risultati scientifici e disseminazione, contribuendo anche allo svolgimento delle attività del Progetto AUSDA, come di seguito indicato dal comma 6 lett. p) del presente articolo;

- f) acquisisce e organizza, in un'apposita banca-dati pubblica accessibile gratuitamente e on-line, i risultati delle attività scientifiche derivanti dall'attuazione del PNRA, in conformità alla disciplina relativa ai dati della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;
- g) contribuisce, per quanto di competenza, con proprio personale ed esperti, a sostenere ruoli di rappresentanza nei vari organismi e forum che regolano il sistema della ricerca Antartica, nonché sostiene l'attuale ruolo di advisor per le azioni del Ministero degli Esteri nell'ambito del Sistema del Trattato Antartico (ATS) e del COMNAP;
- h) assicura sostegno alle azioni di tutela e di efficiente utilizzo del patrimonio del PNRA negli specifici atti e documenti di riferimento, in stretta sinergia con gli altri soggetti attuatori;
- i) contribuisce, lavorando in sinergia con ENEA, ai piani di intervento e di potenziamento delle infrastrutture di supporto alla scienza sulle basi antartiche;
- l) contribuisce, lavorando in sinergia con OGS, ai piani di intervento e di potenziamento delle infrastrutture di supporto alla scienza sulla nave Laura Bassi;
- m) comunica, all'ENEA e all'OGS, entro e non oltre i 40 giorni antecedenti all'avvio della Spedizione, eventuali modifiche progettuali, al fine di poterne valutare la fattibilità logistica ed eventualmente apportare le modifiche alla programmazione operativa;
- n) informa costantemente la CSNA in merito allo stato di attuazione dei progetti.

6. L'ENEA, come riportato nell'art.7 comma 3 del decreto n. 170 del 2022, ha il compito di provvedere all'attuazione delle campagne, delle azioni, tecniche e logistiche, provvedendo alla programmazione operativa delle Spedizioni annuali, alla costruzione e gestione degli interventi, all'approvvigionamento dei materiali e dei servizi, alla manutenzione degli impianti e degli strumenti installati presso le stazioni antartiche, nonché alla gestione delle operazioni logistiche a supporto dei progetti scientifici in territorio antartico individuati nell'AEA. A tale fine l'ENEA, in sinergia con il CNR e l'OGS, si impegna a sviluppare collaborazioni tecnico-logistiche con altri programmi od organismi esteri in un'ottica di ottimizzazione dell'uso risorse economiche e di personale logistico del PNRA. Pertanto l'ENEA:

- a) assicura gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, degli impianti e degli strumenti installati presso le stazioni. Gli interventi verranno condotti sulla base di un piano oggetto di una specifica sezione dell'AEA, contenente il relativo fabbisogno di risorse finanziarie e umane per ciascun anno di riferimento. In tale sezione verranno presentati anche gli interventi che riguarderanno l'ammodernamento infrastrutturale, i servizi logistici e l'efficientamento energetico delle Stazioni;

- b) gestisce le attività logistiche finalizzate all'attuazione delle attività previste nell'AEA di riferimento, suggerendo successive azioni integrative che si possono presentare annualmente, in accordo con OGS e CNR;
- c) assicura, nelle more della pubblicazione di un dispositivo normativo specifico per l'attuazione del protocollo di Madrid, il controllo dell'impatto ambientale delle Stazioni polari e dei campi remoti, la cui implementazione è prevista nell'AEA, in stretta sinergia col Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- d) provvede alla fornitura di materiali, mezzi, attrezzature e servizi tecnico - logistici funzionali all'attuazione delle Spedizioni, compresi i servizi relativi al trasferimento di beni e persone dall'Italia al territorio antartico. La fornitura del vestiario tecnico e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) sarà garantita per le Stazioni Mario Zucchelli e Concordia, rimanendo a carico OGS analoghe forniture per il personale a bordo della nave Laura Bassi;
- e) nei casi in cui vi siano dei beni che debbano essere trasferiti per il tramite della nave Laura Bassi, l'ENEA garantisce il trasporto dei beni fino al porto di imbarco che, in un'ottica di ottimizzazione dei costi, verrà individuato da OGS, sentita la stessa ENEA. Resta fermo che le operazioni di carico e scarico delle merci saranno a totale carico di OGS;
- f) individua, tra il proprio personale, il coordinatore logistico, avente il compito di soprintendere alle attività di carico e scarico delle merci in Italia e in Antartide, supportando inoltre l'OGS nella gestione del personale imbarcato sulla nave Laura Bassi come passeggero con destinazione il continente antartico;
- g) è responsabile delle attività SAR (Attività di ricerca e soccorso) in zona operativa, coordinandosi, qualora le stesse attività dovessero prevedere l'utilizzo della nave Laura Bassi, con OGS;
- h) cura l'assegnazione del personale tecnico e scientifico al PNRA, sulla base delle indicazioni fornite dal CNR in merito al personale scientifico;
- i) in merito al personale di cui alla precedente lett. h), gestisce la selezione, la formazione e la preventiva valutazione sanitaria, in base a quanto previsto dal vigente Regolamento per il personale che opera in Antartide. A tal fine, nelle more della revisione del Regolamento del Personale citato, l'ENEA avvierà un confronto con OGS al fine di individuare uno specifico percorso valutativo sanitario per il personale a bordo della nave Laura Bassi che contemperi l'esigenza di salvaguardia della salute del personale con la necessità di ottimizzare le relative spese;
- j) provvede, al termine della Spedizione, al calcolo delle spettanze economiche a favore del personale e alla successiva liquidazione a favore dell'Ente di appartenenza, entro e non

oltre 3 mesi dal termine della spedizione e comunque dopo aver ricevuto il contributo economico ministeriale per la Spedizione di riferimento;

- k) gestisce i rapporti con il Ministero della Difesa per quanto riguarda il supporto logistico del Ministero nelle diverse fasi dell'organizzazione delle Spedizioni e in campo,
- l) gestisce, in accordo con OGS, i rapporti con il Ministero della Difesa per quanto riguarda il supporto logistico del Ministero in merito alle necessità in campo della nave Laura Bassi;
- m) gestisce i rapporti con le autorità internazionali competenti per tutte le esigenze correlate alle attività logistiche descritte in questo paragrafo. Ferma restando l'autonomia gestionale della nave Laura Bassi da parte dell'OGS, rimane in capo ad ENEA il coordinamento con le autorità neozelandesi, agli altri programmi nazionali antartici ed in generale al raccordo con gli organi internazionali coinvolti nelle attività nave;
- n) provvede alla copertura assicurativa del personale partecipante alla Spedizione, assegnato al progetto sia civile che militare e del personale neofita partecipante ai corsi di selezione;
- o) provvede alla copertura assicurativa dei beni del patrimonio PNRA, ivi compreso il loro trasporto da e verso l'Antartide e delle strumentazioni scientifiche impiegate durante la missione antartica;
- p) coordina il Progetto AUSDA, Adotta Una Scuola Dall'Antartide, in sinergia con CNR e OGS;
- q) riconosce che il Responsabile dell'Unità Tecnica Antartide dell'ENEA sarà datore di lavoro relativamente al personale e alle attività condotte presso le Stazioni Mario Zucchelli e Concordia, e in tale veste curerà gli interventi in materia di sicurezza;
- r) predispone il Documento di valutazione dei Rischi delle Stazioni Concordia e Mario Zucchelli e dei Campi remoti;
- s) contribuisce, per quanto di competenza, con proprio personale ed esperti a sostenere i ruoli di rappresentanza nei vari organismi e forum che regolano il sistema della ricerca Antartica, nonché sostiene l'attuale ruolo di advisor per le azioni del Ministero degli Esteri nell'ambito del Sistema del Trattato Antartico (ATS) e del COMNAP;
- t) entro 30 giorni antecedenti alla partenza della nave "Laura Bassi", comunica ad OGS l'elenco dei beni del PNRA che verranno utilizzati o trasportati sulla nave;

7. L'OGS assolve i compiti previsti dall'art. 7 comma 2 lettera f) del Decreto Interministeriale n. 170. Del 20 luglio 2022. Pertanto l'OGS:

- a) gestisce le operazioni scientifiche e logistiche a supporto dei progetti nei mari antartici individuati nell'AEA;

- b) opera a livello di vettore per i materiali, carburanti ed il personale che dovranno essere trasportati via nave alla stazione MZS o in altre basi; la modalità di trasporto merci, laddove possibile, sarà di tipo franco lungo bordo ovvero FAS (*free alongside ship*);
- c) individua e fornisce un capomissione e il personale tecnico dedicato alla gestione della strumentazione di bordo per supportare e coadiuvare il personale scientifico e tecnico imbarcato per la realizzazione dei singoli progetti. Resta inteso che il capomissione, il cui compito principale è quello di supportare il coordinatore scientifico, sarà anche il responsabile della sicurezza per il personale PNRA imbarcato sulla nave Laura Bassi, non navigante in base alla Dlgs 81/ 9 Aprile 2008 s.m.i.;
- d) provvede alle forniture di materiali e dei servizi tecnico - logistici funzionali all'attuazione delle spedizioni e che afferiscono alla nave Laura Bassi;
- e) concorda con l'ENEA e il CNR eventuali supporti navali effettuati dalla nave Laura Bassi nell'ambito delle collaborazioni scientifiche dei progetti antartici stranieri;
- f) gestisce la formazione e la preventiva valutazione sanitaria del personale scientifico e logistico assegnato al PNRA per le attività indicate nell'AEA, da svolgersi esclusivamente a bordo della nave Laura Bassi, come normato dall'Autorità di Bandiera. Laddove le norme dell'Autorità di Bandiera siano ritenute carenti si applicherà, per la parte eccedente eventualmente non normata, il regolamento del personale;
- g) richiede, con cadenza annuale, la collaborazione in termini di personale al Ministero della Difesa a copertura degli eventuali profili tecnici e logistici specifici necessari in coordinamento con l'ENEA;
- h) contribuisce, per quanto di competenza, con proprio personale ed esperti a sostenere ruoli di rappresentanza nei vari organismi e forum che regolano il sistema della ricerca Antartica, nonché sostiene l'attuale ruolo di advisor per le azioni del Ministero degli Esteri nell'ambito del Sistema del Trattato Antartico (ATS) e del COMNAP;
- i) garantisce la copertura assicurativa del personale operante a bordo della nave Laura Bassi;
- j) informa costantemente il CNR in merito alle attività effettuata dalla nave Laura Bassi;
- k) assume il ruolo di datore di lavoro in merito al personale assegnato al PNRA ed operante sulla nave Laura Bassi. I DPI necessari alle operazioni del personale operante a bordo della nave Laura Bassi vengono forniti dall'OGS al momento dell'imbarco;
- l) gestisce gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della nave Laura Bassi;
- m) effettua interventi e migliorie volti al potenziamento delle capacità della nave per lo svolgimento di attività di ricerca e di supporto logistico;
- n) gestisce la strumentazione scientifica di bordo installata stabilmente o temporaneamente;

- o) garantisce l'operatività dei macchinari funzionali all'utilizzo scientifico della nave per movimentazione, messa a mare e recupero
- p) nei casi previsti dal comma 6 lett. e) del presente articolo, effettuata le operazioni di carico e scarico delle merci trasportate.

ART. 5 – ACCORDI CON TERZE PARTI

1. Ai sensi dell'art. 6 del Decreto n. 170 del 2022, i soggetti attuatori, per lo svolgimento di specifiche attività di natura non commerciale, possono avvalersi, attraverso la stipula di apposite Convenzioni e previa l'approvazione della CSNA, della collaborazione di altri enti e organismi di ricerca pubblici e/o privati, università ed esperti,
2. Ciascuna Parte porta immediatamente a conoscenza delle altre Parti l'intenzione di volersi avvalere di nuove collaborazioni, al fine di consentire lo sviluppo di possibili sinergie.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le eventuali entrate derivanti da tali convenzioni dovranno comunque essere reinvestite a favore del PNRA e rimesse a disposizione nella AEA approvate dalla CSNA.
4. Le Parti possono stipulare tra loro accordi specifici per particolari esigenze non riconducibili a quanto previsto nella presente Convenzione o per stabilire procedure operative di maggior dettaglio.
5. Le Parti si impegnano a stipulare degli appositi accordi con il Museo Nazionale dell'Antartide Felice Ippolito (MNA), relativi alla collaborazione necessaria per conservare, studiare e valorizzare i reperti acquisiti nel corso delle spedizioni scientifiche in Antartide e di ogni altra testimonianza relativa alla presenza italiana in Antartide. Ai sensi dell'Art.5 della legge 27 novembre 1991 n. 380, i predetti accordi avranno ad oggetto anche la promozione, diffusione e divulgazione dei risultati dell'attività scientifica svolta in Antartide.

ART. 6 - SUPPORTO ALLA CSNA

1. Preso atto dei compiti attribuiti alla CSNA e nelle more della definizione ed adozione del Regolamento di funzionamento della stessa Commissione, le Parti convengono sin da ora di collaborare alle attività di stesura degli AEA e di successivo monitoraggio delle attività condotte in campo, attraverso proprio personale qualificato, individuato con atto dei Responsabili di cui all'art. 11 della presente Convenzione, nella misura di due unità per ciascun Ente attuatore.
2. Tale struttura di supporto viene convocata dal Presidente della CSNA e ad esso riferisce.
3. Resta inteso che la CSNA è l'unico organo delegato alla elaborazione e proposta delle azioni di cui sopra. Pertanto il personale che compone tale struttura di supporto non si considera in una posizione di conflitto di interesse rispetto alla sua possibile partecipazione ai bandi di ricerca che verranno pubblicati e a cui si rimanda.

4. La Parti prendono atto della necessità di fornire supporto di segreteria alla CSNA, nella misura di una unità di personale per ciascun ente attuatore, come previsto dal decreto n. 170 del 2022.

ART. 7 – PATRIMONIO DEL PNRA

1. L'ENEA, ai sensi dell'art. 8 del decreto n. 170/2022, cura la gestione dei beni materiali ed immateriali che costituiscono patrimonio del PNRA, anche attraverso la tenuta di una specifica sezione del proprio inventario.

2. Al fine di permettere all'Enea di garantire un'efficace copertura assicurativa del patrimonio del PNRA, le Parti convengono che ogni nuova iscrizione dovrà essere richiesta entro e non oltre due mesi dalla data di avvio di ciascuna Spedizione.

3. L'ENEA cura l'inventario dei beni materiali ed immateriali del PNRA, iscritto in un'apposita sezione delle scritture contabili ENEA.

4. Al fine di consentire la stipula di polizze assicurative a copertura del trasporto e dell'utilizzo dei beni da utilizzare per ciascuna Spedizione, anche in territorio antartico, sarà cura del CNR comunicare entro e non oltre 30 giorni dall'avvio di ogni spedizione l'elenco dei beni necessari.

5. L'ENEA, con la collaborazione del CNR e dell'OGS, al fine di ottimizzare i relativi costi assicurativi, provvede ad effettuare, con cadenza almeno quinquennale, una ricognizione inventariale, aggiornando l'elenco dei beni che compongono il patrimonio di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 8 - ASPETTI ECONOMICI

1. La presente Convenzione non comporta alcun onere economico per le Parti, le quali prendono atto che le modalità di trasferimento del finanziamento da parte del MUR a ciascun Ente Attuatore nonché le modalità di rendicontazione saranno definite con apposito Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 4 del decreto n. 170 del 2022.

ART. 9 - RISERVATEZZA

1. Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto della presente Convenzione, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

ART.10 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal GDPR 2016 e dal d.lgs. n. 196 del 2003, così come integrato e modificato dal d.lgs. n. 101 del 2018.

ART. 11 – RESPONSABILI E REFERENTI

1. Ciascuna Parte nomina uno o più responsabili per l'esecuzione della presente Convenzione e li comunica, entro e non oltre cinque giorni dalla stipula della stessa, alle altre Parti e al Ministero dell'Università e della Ricerca

2. Al fine di garantire una maggiore sinergia e un più elevato dialogo tra le parti, ciascun soggetto attuatore, oltre al responsabile di cui al comma 1, nomina un referente avente la specifica funzione di favorire le comunicazioni e i rapporti tra le parti. Il nominativo del referente viene comunicato agli altri soggetti attuatori entro il medesimo termine previsto dal comma 1.

3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei nominativi dei soggetti di cui ai commi 1 e 2.

ART. 12 - FORO COMPETENTE

1. Le Parti, in uno spirito di piena collaborazione, necessario per l'attuazione del PNRA, concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia possa insorgere nell'interpretazione ed applicazione della presente Convenzione.

2. Nei casi in cui non sia stato possibile addivenire ad un bonario componimento, il Foro competente a giudicare circa le controversie è quello del Giudice amministrativo, così come disciplinato, in via esclusiva, dall'art. 133, comma 1, lett. a), numero 2), del D.Lgs. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo), relativamente agli accordi tra Amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990.

ART. 13 - ONERI FISCALI

1. La presente convenzione, in modalità di scrittura privata con registrazione in caso d'uso a spese della parte richiedente, è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990.

Prof.ssa Maria Chiara Carrozza (in rappresentanza del CNR)

Ing. Gilberto Dialuce (in rappresentanza di ENEA)

Prof. Nicola Casagli (in rappresentanza di OGS)